



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA E LA VENDITA AL DETTAGLIO DEI SUOI PRODOTTI

Il Municipio di Gordola,
richiamati gli artt. 1 e segg. Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24.06.2002;
Il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti /Rcan, gli artt. 192 LOC e 44 RALOC

ordina:

Art. 1

Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti sul territorio di Gordola.

Art. 2

Definizioni

Per la definizione di canapa e prodotti a base di canapa si richiamano gli artt. 2 e segg. della Legge cantonale summenzionata.

Art. 3

Divieti

La coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti sono vietate in negozi o punti di vendita ambulanti, nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili quali:

- Strutture sportive o ricreative (raggio di 300 m)
- Parchi gioco (raggio di 300 m)
- Scuole (raggio di 300 m)
- Chiese e luoghi di culto (raggio di 300 m)
- Istituti di cura, per anziani e per portatori di handicap (raggio di 300 m)
- Oratori, foyer (raggio di 300 m)

Entrata in vigore

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante un periodo di 30 giorni, dal 17 agosto 2018 al 15 settembre 2018.

La stessa entra immediatamente in vigore; eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg. LOC non hanno effetto sospensivo.

Per il Municipio

Il Sindaco
D. Vignuta

Il Segretario
T. Stefanicki



Adottata con risoluzione municipale no. 2573 del 30.07.2018